



ATC 02 VALTIBERINA

DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI

Delibera C.D.G. del 27 / 05 / 2024

Art. 1

(Scelta delle sottozone e dei punti di appostamento)

Tutti i distretti

- 1) L'A.T.C. può consentire, anche a singoli distretti, con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti al distretto presenti alla votazione, l'assegnazione delle sottozone di caccia ai cacciatori per la durata di più stagioni venatorie (max 3); durante tale periodo i nuovi iscritti al distretto sceglieranno per primi le zone rimaste libere. Il cacciatore già iscritto ha comunque la facoltà di cambiare la propria sottozona scegliendone un'altra tra quelle libere.

Distretti multispecie e di controllo ordinario

2) Nei distretti multispecie capriolo-daino la scelta delle sottozone avviene secondo i seguenti criteri:

- a) nel periodo primaverile, apertura caccia capriolo: secondo la graduatoria del capriolo
- b) dal 1 settembre al 20 settembre: secondo graduatoria daino.

3) I Responsabili dei distretti dove viene effettuata la gestione non conservativa del daino o di altre specie comunicano ai cacciatori, al momento della consegna dell'autorizzazione, quale tra le seguenti modalità verrà utilizzata per la gestione:

- a) il cacciatore potrà effettuare la gestione non conservativa del daino o delle altre specie soltanto durante le uscite di caccia al capriolo. Al momento che il cacciatore completa l'abbattimento di tutti i capi di capriolo assegnati, non potrà effettuare uscite di caccia per il solo controllo ordinario;
- b) il cacciatore potrà continuare ad effettuare la gestione non conservativa del daino o delle altre specie anche dopo aver completato l'abbattimento del capriolo. Dopo aver completato l'abbattimento del capriolo il cacciatore dovrà ospitare un cacciatore che faccia richiesta della sua sottozona per completare l'abbattimento del capriolo. Ugualmente il cacciatore che abbia abbattuto il primo daino o un altro soggetto a controllo dovrà ospitare un cacciatore che faccia richiesta della sua sottozona e che abbia già completato l'abbattimento del capriolo;
- c) il cacciatore potrà continuare ad effettuare la gestione non conservativa del daino o delle altre specie anche dopo aver completato l'abbattimento del capriolo. dopo aver completato l'abbattimento del capriolo il cacciatore dovrà ospitare un cacciatore che faccia richiesta della sua sottozona per completare l'abbattimento del capriolo. Ugualmente il cacciatore titolare della sottozona dovrà ospitare un cacciatore che abbia già completato l'abbattimento del capriolo e che faccia richiesta della sua sottozona, anche nel caso che il titolare non abbia effettuato alcun abbattimento.

4) Nei distretti che hanno scelto le modalità B-C, i cacciatori che si trovano nella stessa sottozona possono utilizzare d'intesa gli appostamenti di caccia. In caso di disaccordo, il titolare della sottozona ha diritto di scegliere il 1°, il 3° e il 5° appostamento, mentre il cacciatore che è arrivato per secondo ha diritto di scegliere il 2°, il 4° e il 6° appostamento.

5) Nelle aree non vocate al cinghiale, dov'è praticabile la caccia di selezione a questa specie, si può sparare al cinghiale solamente dagli appostamenti e/o punti sparo dei percorsi segnati riportati in cartografia.

6) Per tutto quanto non espressamente indicato nel regolamento e nel presente articolo, valgono al fine della scelta ed utilizzo delle sottozone e dei punti di appostamento, percorsi, le ulteriori indicazioni fornite eventualmente ogni anno nelle istruzioni di caccia.

Distretti Multispecie di Cervo

7) I cacciatori aventi diritto all'abbattimento di cervo scelgono durante l'apposita assemblea le sottozone o i punti di abbattimento in cui effettuare il prelievo, in base al proprio ordine di graduatoria.

8) Nei distretti cervo, ogni cacciatore può scegliere qualsiasi sottozona o punto di appostamento all'interno del distretto, anche al di fuori del proprio distretto capriolo.

9) All'interno di una sottozona i cacciatori possono scegliere complessivamente fino ad un massimo di 4 punti di appostamento.

10) Il cambio di sottozona è possibile dopo aver effettuato 5 uscite di caccia nella sottozona che si intende cambiare e previo assenso di un responsabile di distretto. Il cambio di sottozona è comunicato alla Polizia Provinciale facendo inviare scheda cambio sottozona e cartografia all'indirizzo di posta elettronica della Polizia Provinciale stessa e all'ATC per conoscenza, da parte del Responsabile di Distretto

11) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, valgono, al fine della scelta ed utilizzo delle sottozone e dei punti di appostamento, le ulteriori indicazioni fornite ogni anno nelle istruzioni di caccia.

12) In ogni caso nel periodo di caccia invernale scelgono la sottozona per primi i cacciatori del cervo.

Art 2

(Quantitativi massimi di capi da abbattere per sottozona)

1) Non esistono limitazioni per le specie daino, muflone, cervo.

2) Per il capriolo, i quantitativi massimi di capi da abbattere per sottozona saranno indicati nelle istruzioni di caccia.

Art 3

(Numero minimo di uscite per poter effettuare il cambio di sottozona)

1) Ferme restando le altre norme di cui all'art. 1 del presente disciplinare, il cacciatore potrà effettuare il cambio di sottozona di caccia ai sensi dell'articolo 12, comma 12 del regolamento, e salvo casi di necessità in esso previsti, dopo aver effettuato il seguente numero di uscite:

- capriolo: 3 uscite
- daino - muflone: 3 uscite
- cervo: 5 uscite

Art 4

(Numero minimo di uscite di caccia da effettuare ai fini della graduatoria)

1) Il cacciatore che non abbia completato gli abbattimenti assegnati, dovrà effettuare il seguente numero minimo di uscite al fine di non conseguire penalità ai fini della graduatoria:

- Capriolo: 5 uscite
- Daino e Muflone: 5 uscite

2) I soggetti preposti all'aggiornamento delle graduatorie potranno valutare se non assegnare le penalità per il periodo invernale in caso di eventi climatici particolari. Le uscite di caccia effettuate per il solo controllo ordinario non concorrono al raggiungimento del numero minimo di uscite prefissato per la caccia di selezione.

Art. 5

(Modalità di applicazione del bollo inamovibile)

1) Il bollo inamovibile sarà applicato secondo le seguenti modalità per specie:

- a) Per i capi per i quali non è previsto l'obbligo di verifica del capo presso il centro di raccolta, e di cui non si prevede la preparazione tassidermica, il bollo inamovibile dovrà essere applicato all'orecchio dell'animale, perforandolo in modo che il bollo non possa essere né perso né sfilato.
- b) Per i capi per i quali è previsto l'obbligo di verifica presso il centro di raccolta, indicato nelle istruzioni e nell'autorizzazione, o per i quali il cacciatore prevede la preparazione tassidermica, il bollo potrà essere applicato sia all'orecchio che al garretto posteriore, tenendo conto anche delle modalità di trascinamento dell'animale fino al luogo di carico.
- c) Nel caso si scelga il garretto posteriore il bollo dovrà perforare la pelle tra il tendine e l'osso in modo che non possa essere né perso, né sfilato.
- d) Applicazioni del bollo difformi dalle presenti con intento doloso potranno essere equiparate alla mancata applicazione del bollo stesso.

Art 6

(Sospensione cacciatore in caso di omissioni su bollo e abbattimento)

1) Sospensione dalla caccia di selezione da 1 a 3 anni nei seguenti casi:

- A chi non applica il bollo al capo abbattuto
- A chi non denuncia ferimento o padella

2) Sospensione dalla caccia di selezione da 3 a 5 anni a chi denuncia padella pur avendo abbattuto un animale

3) Sospensione da 3 a 5 anni a chi denuncia padella dopo aver effettuato un ferimento

4) L'ATC può decidere la radiazione da tutti i distretti dell'ATC stessa nei casi espressi nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo

Art7

(Modalità di controllo dei capi abbattuti)

1) L'obbligo di portare il capo abbattuto al centro di raccolta, o presso un Responsabile, Coadiutore di distretto o Coordinatore di A.T.C., per la verifica sarà comunicato attraverso le istruzioni di caccia o l'autorizzazione consegnata al cacciatore.

2) Tale obbligo è sempre previsto per la specie cervo e per l'abbattimento di cervidi e bovidi in regime di controllo straordinario (Art. 15 del regolamento per la caccia di selezione).

DISCIPLINARE PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEI CACCIATORI DI SELEZIONE

1) Le graduatorie degli abilitati alla caccia di selezione alle diverse specie di cervidi e bovidi sono aggiornate annualmente in base alle seguenti indicazioni:

RINUNCE E ABBATTIMENTI

a) Rinuncia al capo assegnato all'assemblea comunicata prima di 10 giorni : 0 punti

b) Rinuncia preventiva agli abbattimenti annuali: 0 punti

c) Corretta esecuzione dell'abbattimento (1 solo capo di capriolo a punteggio) e nel rispetto delle normative vigenti: 6 punti

d) Abbattimento di maschio bottone (lunghezza media delle stanghe, sia pulite che in velluto, inferiore a 4 cm per il capriolo) al posto di femmina o piccolo: 0 punti

e) 2 punti per il capo ferito (purchè sia un capo assegnato che va a punteggio) e non recuperato, certificato dalla stazione di recupero degli ungulati feriti, e qualora il cacciatore si sia comportato nel pieno rispetto delle regole previste in caso di ferimento dal regolamento e dalle istruzioni di caccia. Si considerano non recuperati anche i soggetti rinvenuti oltre 48 ore dallo sparo;

f) per il solo distretto di gestione del daino Sansepolcro: 4 punti per femmine e piccoli di daino e 2 punti per palanconi, balestroni e fusoni; al termine della stagione venatoria verrà assegnato al cacciatore il punteggio più alto tra i capi effettivamente abbattuti, indipendentemente dall'ordine di abbattimento.

g) In caso di mancata consegna del materiale richiesto (trofeo e/o mandibola, scheda di abbattimento) il punteggio di abbattimento può non essere assegnato

h) Abbattimento di una classe di sesso e di età dopo che è terminata dal piano di abbattimento e comunicata dai responsabili e dal risponditore automatico durante la tele prenotazione: - 10 punti

NON COMPLETAMENTO DEGLI ABBATTIMENTI

i) Non esecuzione dell'abbattimento capriolo daino e muflone (meno di 5 uscite/uscite): -3punti

l) Non esecuzione dell'abbattimento cervo (meno di 10 uscite) – 3 punti